



Città di Borgomanero

SERVIZIO DI AUTOSPURGO TRIENNIO 2024/2026

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

Indice

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Durata dell'appalto
- Art. 3 – Ammontare dell'appalto
- Art. 4 – Designazione delle opere e ordini di esecuzione
- Art. 5 – Limiti particolari dell'appalto

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 8 – Classificazione del servizio e tempi di intervento
- Art. 9 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
- Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 11 – Consegna e inizio del servizio
- Art. 12 – Ordine da tenersi nell'andamento del servizio
- Art. 13 – Tempo utile per l'ultimazione del servizio
- Art. 14 – Penali in caso di ritardo
- Art. 15 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 16 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 17 – Anticipazione
- Art. 18 – Pagamenti
- Art. 19 – Revisione prezzi

CAPO 5 – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Art. 20 – Disposizioni generali relative ai prezzi degli interventi
- Art. 21 – Valutazione degli interventi a misura

CAPO 6 – OBBLIGHI, CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 22 – Cauzione provvisoria
- Art. 23 – Garanzia fideiussoria o cauazione definitiva
- Art. 24 – Riduzione delle garanzie
- Art. 25 – Assicurazione a carico dell'impresa
- Art. 26 – Oneri a carico della ditta
- Art. 27 – Responsabilità e obblighi della ditta
- Art. 28 – Dichiarazione di decadenza
- Art. 29 – Fallimento dell'appaltatore
- Art. 30 – Disdetta del contratto da parte dell'appaltatore
- Art. 31 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
- Art. 32 – Osservanza di norme e regolamenti

CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 – Norme di sicurezza generali

Art. 34 – Rispetto del D. LGS. 81/2008

Art. 35 – Assolvimento compiti relativi alla sicurezza

CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 36 – Divieto di subappalto o di cessione

CAPO 9 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 37 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

CAPO 10 – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 38 – Norme per misurazione e valutazione interventi

Art. 39 – Elenco prezzi unitari

CAPO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Clausola finale

ELENCO PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

L'elenco sotto riportato è da intendersi indicativo ma non esaustivo delle principali norme vigenti in materia:

- D. Lgs. 31/03/2023 n. 36: “Codice dei contratti pubblici”;
- D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Sono oggetto del presente appalto le opere da **AUTOSPURGO**, relative ad interventi sugli immobili e strutture di proprietà comunale.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata dall'aggiudicazione sino al 31.12.2026, salvo recesso anticipato delle parti.

Gli interventi per i quali l'Appaltatore risulti in possesso della conferma d'ordine alla data del 31.12.2026 dovranno comunque essere portati a termine indipendentemente dalla loro ultimazione oltre la scadenza sopra esposta.

È possibile il rinnovo del contratto qualora ricorrano le condizioni di convenienza per l'Ente, con esclusione di qualsiasi rinnovazione tacita. La stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà di procedere al rinnovo del contratto con il soggetto che risulterà aggiudicatario, per l'anno 2026, con preavviso di 30 (trenta) giorni sulla scadenza naturale del contratto.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo del servizio ammonta, per tutto la durata dell'appalto, ad euro € 21.000,00 di cui € 18.375,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.625,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

In conseguenza della natura del presente appalto, l'importo del servizio potrà anche non essere raggiunto qualora, nel corso della durata dello stesso, non si manifestino esigenze d'interventi, il cui importo complessivo, raggiunga l'ammontare sopra indicato. In questo caso l'appaltatore non potrà avanzare, a nessun titolo, alcuna pretesa d'indennizzo, risarcimento o richiesta di maggior compenso.

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara alla Stazione appaltante. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 4 – DESIGNAZIONE DELLE OPERE ED ORDINI DI ESECUZIONE

Formano oggetto del presente appalto le prestazioni per opere da AUTOSPURGO.

In particolare rientrano nell'appalto, e l'Appaltatore dovrà essere in grado di realizzare, lavori ed opere relative a:

OPERE DA AUTOSPURGO: interventi di spurgo fognario, eseguiti a mano e/o autobotte attrezzata presso servizi igienici interni alle proprietà comunali e/o su condotte di scarico fognarie, pulizia fognature bianche e relativi manufatti speciali e di ispezione.

VIDEOISPEZIONE: l'attività comprende la videoispezione manuale o robotizzata, previa pulizia tramite canal jet della tubazione, compilazione del rapporto di videoispezione e fornitura di video cassetta con la registrazione dell'avvenuta videoispezione.

L'elenco di cui sopra è indicativo e non esaustivo.

1. Di volta in volta gli interventi verranno indicati e definiti dall'Area Tecnica –Cantiere Comunale dell'Amministrazione appaltante, mediante ordini (report) d'esecuzione indirizzati all'affidatario, in base alle esigenze manifestatesi.
2. L'appalto comprende sempre tutte le opere necessarie per dare il servizio compiuto in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, comprese le collaborazioni ad altre ditte/maestranze eventualmente presenti in loco.
3. L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di compensi o diritti per eventuali intralci, ritardi, sospensioni derivanti dall'operato di altre ditte presenti in loco o per l'affidamento di lavori ad altre ditte.

ART. 5 – LIMITI PARTICOLARI DELL'APPALTO

1. L'Amministrazione appaltante si riserva, comunque, il diritto insindacabile di affidare ad altre ditte interventi di manutenzione straordinaria di cui alla tipologia dell'appalto.
2. Tra le motivazioni, non esaustive, poste a causa della scelta di affidare ad altre ditte il servizio di cui al presente appalto si elencano:

- si tratti di servizi il cui importo presunto, sommato all'importo lordo dei lavori già complessivamente assegnati all'Appaltatore, porterebbe al superamento della soglia del quinto obbligatorio aggiuntivo dell'importo presunto del presente appalto;
- sia in atto una formale contestazione da parte della Stazione Appaltante nei riguardi dell'Appaltatore per gravi irregolarità o frodi, negligenze come previsto dal presente capitolato, anche per colpa di personale per lui operante;
- l'Appaltatore abbia dimostrato in occasioni precedenti di non avere sufficiente capacità tecnica, organizzativa o economica e disponibilità di personale e mezzi per eseguire detti lavori;
- l'Appaltatore non sia in grado di eseguire i lavori nei tempi richiesti;
- si manifestino altre gravi e motivate situazioni che rendano necessario l'affidamento dei lavori ad altra ditta, nella tutela dell'Ente stesso;
- eccessiva onerosità del prezzo offerto per l'intervento qualora non previsto tra le opere compiute dell'elenco prezzi.

- CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DELL'CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i report riportanti le indicazioni circa le lavorazioni da eseguire, di volta in volta trasmessi, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato richiesto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole del capitolato speciale d'appalto d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto stipulato tra le parti a cura dell'Area Tecnica, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi ed in materia di manutenzione;
3. - D.L.vo 31/03/2023 n. 36 - "Codice dei contratti pubblici";
- D. Lgs. Governo 09/04/2008, n. 81 – "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 101 del 30/04/2008).

ART. 8 – CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO E TEMPI DI INTERVENTO

Gli interventi che la ditta aggiudicataria effettuerà si distinguono in:

a) Manutenzione ordinaria

Si definisce *manutenzione ordinaria* l'insieme degli interventi necessari per garantire la piena funzionalità delle strutture ed impianti di proprietà comunale.

Per questi interventi verrà trasmesso all'Appaltatore un report di intervento, redatto di volta in volta dall'Area Tecnica – Cantiere Comunale, nel quale saranno specificate le modalità relative all'intervento nonché il luogo di esecuzione dello stesso ed il referente da eventualmente contattare per le specifiche del caso.

L'appaltatore dovrà dare corso a tali interventi entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento del report inviato dall'ufficio e comunque entro i tempi dettati dalla Direzione Lavori per garantire la funzionalità.

I materiali e le forniture utilizzate dovranno rispettare le prescrizioni e le normative vigenti in materia.

La ricezione del report da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e dell'incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il singolo intervento, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore, attraverso la ricezione del report contenente l'ordine di esecuzione, dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità all'esecuzione dell'intervento chiesto, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di aggiudicazione del servizio e di ogni altra circostanza che interessi le manutenzioni, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Al termine dell'intervento, l'appaltatore trasmetterà il report ricevuto quale ordine di intervento debitamente firmato e compilato in ogni sua parte.

b) Manutenzione straordinaria

Si definisce *manutenzione straordinaria* l'insieme degli interventi che comportano la parziale o totale sostituzione o il miglioramento di strutture esistenti, la modifica anche di parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative o migliorie atte a garantire la piena funzionalità delle strutture ed impianti di proprietà comunale.

In relazione alla tipologia ed entità dell'intervento, verrà effettuato un sopralluogo congiunto tra tecnico dell'Appaltatore e della stazione appaltante, al fine di chiarire anticipatamente ogni aspetto esecutivo.

A seguito del sopralluogo svolto, l'appaltatore redigerà, entro e non oltre 3 (tre) giorni, preventivo di spesa gratuito – stilato sull'elenco prezzi unitari allegato al contratto in essere - contenente le specifiche tecniche adottate nonché il compenso economico chiesto. Il preventivo verrà esaminato ed approvato dalla stazione appaltante, la quale comunicherà per iscritto la conferma dello stesso all'appaltatore, senza la quale l'intervento non potrà essere svolto.

I sopralluoghi dovranno essere effettuati in date ed orari da concordarsi con l'Area Tecnica della stazione appaltante, entro 3 (tre) giorni dalla richiesta; ripetuti ritardi e solleciti per il sopralluogo costituiscono negligenza e ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore.

L'appaltatore dovrà organizzarsi, dare corso e terminare tali interventi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine inviato dalla divisione tecnica, i quali dovranno essere terminati.

I materiali e le forniture utilizzate dovranno rispettare le prescrizioni e le normative vigenti in materia.

La ricezione dell'ordine di conferma da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il singolo intervento, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore, attraverso la ricezione della conferma dell'ordine di esecuzione, dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità all'esecuzione dell'intervento chiesto, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di aggiudicazione del servizio e di ogni altra circostanza che interessi le manutenzioni, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Al termine dell'intervento, l'appaltatore ne darà comunicazione alla Direzione Lavori.

c) Interventi urgenti

Gli interventi classificabili "urgenti" sono relativi alla salvaguardia della sicurezza delle persone e degli immobili o indispensabili per il corretto svolgimento delle attività svolte nelle varie proprietà comunali.

In ogni caso la definizione della "urgenza" dell'intervento spetta insindacabilmente all'Area Tecnica – settore Cantiere Comunale.

L'intervento è fatto su specifica richiesta, verbale, telefonica o attraverso report, dell'Area Tecnica della stazione appaltante o suo delegato.

Per gli interventi "urgenti" l'Appaltatore dovrà assicurare l'intervento sul posto di personale qualificato, esperto ed attrezzato entro 1 (un') ora dal ricevimento della segnalazione, compreso i giorni festivi e prefestivi.

Non appena possibile anche per questi lavori si provvederà alla regolarizzazione delle procedure amministrative. Per interventi "urgenti" l'Appaltatore non ha diritto a particolari compensi integrativi se non quelli previsti nei prezzi di contratto.

d) smaltimento

È fatto obbligo all'appaltatore provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente risultanti dalle lavorazioni eseguite.

Conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti nell'espletamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, evitando ogni pericolo per la salute e l'incolumità delle persone ed ogni rischio di inquinamento



dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni disturbo causato da odori e rumori, l'attività deve essere espletata secondo procedure che regolamentino la raccolta, il deposito ed il conferimento per lo smaltimento dei rifiuti,

Gli eventuali costi derivanti dalla suddetta attività saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 9 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore è obbligato, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) a:
 - assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ed ii;
 - utilizzare bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della L. 136/2010;
 - dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di cui alle disposizioni in esame.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1^a, o delle persona di cui al comma 2^a, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

ART. 10 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e le opere, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato speciale d'appalto/o agli ordini di intervento.
2. Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere sempre dotate di valida omologazione e/o certificazione ed essere adeguate all'impiego specifico per cui sono installate.
3. Quanto sopra si intende dovrà sempre essere rispettato per quanto non espressamente citato in sede di offerta dall'Appaltatore.
4. Tutte le, attrezzature dovranno inoltre rispettare tutti i disposti dell'art. 23 del D.Lgs. 81/08 ed altre norme in materia di sicurezza ed igiene del posto di lavoro, sia nelle fasi transitorie di assemblaggio o costruzione che, successivamente, nel suo esercizio.
5. La rispondenza a requisiti normativi deve sempre essere attestata in riferimento ad Enti di Normazione o Controllo ed Ispettivi italiani o altri Enti, non italiani, ma ufficialmente riconosciuti ed equiparati dalla normativa Italiana, specificando in questo ultimo caso la singola norma italiana di riconoscimento di equipollenza.
6. Prodotti o componenti utilizzabili, ma comunque pericolosi o potenzialmente pericolosi per la salute dell'uomo o per l'ambiente, dovranno essere segnalati, identificati e dovranno essere fornite le relative procedure di trattamento / smaltimento.
7. Su richiesta della stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà:
 - espressamente dichiarare l'assenza di materiali pericolosi per la salute dell'uomo e per l'ambiente , dei quali sia vietato l'uso dalla vigente normativa nazionale, da ogni prodotto e componente fornito o installato, producendo, su richiesta, idonea documentazione ufficiale;
 - produrre tutta la documentazione attestante la qualità di materiali e componenti impiegati.

- CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 11 – CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

L'inizio dell'appalto coinciderà con la data dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 12 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

In generale l'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi attenendosi alle disposizioni previste all'art. 8 "Classificazione del servizio e tempi di intervento".

Gli interventi in urgenza, potranno inoltre essere eseguiti in giornate festive e prefestive o al di fuori dei normali orari di lavoro.

Qualora si rendesse opportuno o necessario l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a realizzare o fornire sistemazioni provvisorie, da rimuovere alla fine dell'intervento, ove queste consentano la prosecuzione delle attività dell'Ente in concomitanza con interventi di manutenzione. Dette opere provvisorie si compenseranno ai prezzi di capitolato, ridotti del ribasso d'asta considerando per i materiali impiegati solo quelli effettivamente utilizzati e non più riutilizzabili da parte dell'Appaltatore.

Nessun compenso aggiuntivo spetterà all'Appaltatore per tutti i suddetti particolari aspetti di organizzazione del lavoro.

Si richiede normalmente la presenza di un solo operatore, salvo specifiche necessità che verranno comunicate, in quanto lo stesso verrà affiancato da un operaio comunale che darà assistenza e indicazioni alle operazioni da effettuare.

ART. 13 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. I tempi utili per dare compiuto il servizio sono fissati all'art. 8 del presente capitolato speciale d'appalto.
2. L'ultimazione degli interventi, appena avvenuta, dovrà essere dall'Appaltatore comunicata all'Area Tecnica attraverso la compilazione e trasmissione del report.
3. Eventuali cause di ritardo non dipendenti dall'Appaltatore dovranno essere, appena note, comunicate alla divisione tecnica posta elettronica.

ART. 14 – PENALI IN CASO DI RITARDO

In caso di inadempienze a quanto previsto dalle disposizioni del presente capitolato, si procederà, a titolo di penale, all'addebito di una somma pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'obbligo di risarcire eventuali ulteriori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare comunicazione con posta elettronica certificata dell'inadempienza alla ditta aggiudicataria che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Successivamente si applicherà la penalità del caso ritenendo l'ammontare sulla prima fattura utile emessa.

ART. 15 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione dell'area di lavoro e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dall'Ufficio o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione per l'intervento di che trattasi;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dall'capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento dell'appaltatore.
2. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
3. A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, è considerato inadempimento che legittima l'applicazione del disposto del comma 1 del presente articolo, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento alle disposizioni dell'Area Tecnica riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli interventi nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla divisione tecnica o dal responsabile del procedimento.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione degli interventi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 17 – ANTICIPAZIONE

Per quanto riguarda un'eventuale richiesta di anticipazione, si applica l'art. 125 del D. Lgs. n.36/2023.

ART. 18 – PAGAMENTI

In considerazione della tipologia degli interventi di cui trattasi, i pagamenti avverranno su presentazione di regolare fattura emessa mensilmente, a 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura che dovrà essere inviata tramite piattaforma elettronica, previo verifica di regolarità contributiva.

ART. 19 – REVISIONE PREZZI

E' ammessa la revisione prezzi esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

- CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEGLI INTERVENTI

1. I prezzi riportati nell'elenco prezzi unitari allegato si intendono comprensivi, anche se non espressamente richiamato nella dicitura di ogni singolo prezzo, tutti gli oneri di esecuzione previsti negli articoli del presente capitolato speciale d'appalto.
2. I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
4. Le ore di manodopera, conteggiate per ogni operatore impiegato dovranno risultare dalla completa compilazione del relativo report.

ART. 21 – VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI A MISURA

1. Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti all'intervento di che trattasi se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla divisione urbanistica edilizia pubblica.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti dalla divisione urbanistica edilizia pubblica.



3. La contabilizzazione degli interventi verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al presente capitolato speciale d'appalto, diminuiti del ribasso offerto dall'appaltatore.

4. Gli oneri per la sicurezza sono determinati in percentuale per ogni singolo intervento da parte dell'Appaltatore senza tener conto del ribasso offerto. In tal modo, per ogni fattura, il corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà dato dall'applicazione dei prezzi contrattuali comprensivi degli oneri per la sicurezza.

ART. 22 – NUOVI PREZZI

1. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al presente Capitolato speciale d'appalto non siano previsti gli interventi ordinati, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art.136 del regolamento generale, e dunque, nell'ordine:

a) in analogia con i prezzi di lavorazioni consimili compresi nell'elenco prezzi;

b) basandosi sulla versione più recente disponibile dell'Elenco Prezzi Unitari per le Opere Pubbliche della Regione Piemonte;

c) in ultima possibilità, rifacendosi alla costruzione analitica dei prezzi contemplando:

- per la manodopera: il prezzo riportato nell'elenco prezzi unitari allegato al presente capitolato, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore, ritenendolo già comprensivo dell'incidenza di ogni onere e di spese generali ed utile d'impresa

- per i materiali: il prezzo riportato nell'elenco prezzi unitari allegato al presente capitolato per i materiali, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore, ritenendolo già comprensivo dell'incidenza di ogni onere e di spese generali ed utile d'impresa e in mancanza dei prezzi accertati e dimostrabili di mercato effettivamente concessi alle imprese e ditte del settore (listini scontati)

- per spese generali ed utile sui materiali: un'incidenza complessiva del 25% (venticinquepercento), decurtata di una percentuale pari al ribasso offerte in sede di gara.

2. Ai prezzi formulati con uno dei criteri esposti ai punti a) e b) si applicherà lo stesso ribasso offerto dall'Appaltatore per i prezzi già compresi nel citato elenco prezzi allegato; i prezzi formulati secondo il criterio esposto al punto d) saranno ritenuti già "netti" e non da sottoporre a ulteriore ribasso contrattuale.

- CAPO 6 – OBBLIGHI, CAUZIONI E GARANZIE

ART. 23 – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la cauzione provvisoria non è richiesta.

ART. 24 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto a prestare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 25 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del d.lgs. 36/2023 per la cauzione provvisoria.

ART. 26 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di presentare, in sede di stipula del contratto, apposita polizza assicurativa R.C.T. per tutta la durata dell'appalto, a copertura dei rischi derivanti al Comune, per un importo di € 500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 300.000,00 per ogni persona e di € 150.000,00 per danni ad animali e/o cose.

ART. 27 – ONERI A CARICO DELLA DITTA

Saranno a carico della ditta gli oneri di seguito indicati.

ONERI ECONOMICI



- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione ed all'esecuzione del servizio;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.

ONERI TECNICI

1. l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
2. allestimento cantiere stradale
3. l'adozione nell'area dei lavori dei sistemi di sicurezza antinfortunistica attivi e passivi previsti al piano di sicurezza;
4. lo sgombero immediato dei materiali di rifiuto rimanenti dopo l'intervento e dei mezzi d'opera utilizzati.

ART. 28 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta è obbligata a fornire per tutta la durata dell'appalto, le maestranze necessarie per l'esecuzione degli interventi ordinati. Essa dovrà altresì garantire l'assistenza continua ai lavori da parte di un responsabile, dotato della necessaria competenza tecnica. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei lavori dovranno essere tecnicamente adeguate alle opere da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.

La ditta si obbliga a provvedere a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la più completa sicurezza dei lavori e dei luoghi durante l'esecuzione delle opere per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

La ditta rimane in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento.

Tutti le attrezzature utilizzate dalla ditta dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

Inoltre la ditta deve fornire i propri dipendenti di apposito documento di identificazione, munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze, e di depositare, prima dell'inizio del servizio, l'elenco dei dipendenti specificandone le mansioni; fornire abiti, indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e disinfezione personale;

ART. 29 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA

La decadenza del contratto verrà dichiarata dal Dirigente dell'Area Tecnica mediante apposito provvedimento amministrativo.

Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa della ditta sono a carico di quest'ultima.

La cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria dichiarata decaduta verrà incamerata dal Comune.

ART. 30 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 124 del d.lgs. n.36/2023.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 68 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 31 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Qualora l'impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso – senza giustificato motivo o giusta causa, la Committenza si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 32 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si applica l'art.120 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 33 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro a loro riferito e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana della struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Rimane a carico della ditta appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.L.vo 09/04/2008 n. 81 - "Testo Unico in materia di Sicurezza" - e ss. mm. ed ii.; ivi compreso il controllo sulla osservanza da parte dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

A tal fine l'appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto.

La ditta aggiudicataria è responsabile del controllo del personale inviato presso le proprietà comunali. Il personale incaricato dovrà essere provvisto, al momento di inizio del servizio, di tutto il materiale necessario all'espletamento del servizio.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà presentare – prima dell'inizio del servizio – l'elenco nominativo del personale che intende inviare per lo svolgimento del servizio. La ditta prenderà gli opportuni provvedimenti per far fronte alle sostituzioni per assenza dovuta ad impedimento o ferie, fornendo all'Amministrazione Comunale le indicazioni necessarie.

Al fine di garantire uniformità e continuità del servizio la ditta si impegna a fornire sempre lo stesso personale ed eventuali rotazioni o sostituzioni dovranno essere sempre comunicate per iscritto all'Amministrazione, motivando le cause ed entro 24 ore.

Resta espressamente escluso a qualsivoglia titolo ogni rapporto di dipendenza fra il Comune di Borgomanero e gli operatori che resta, a tutti gli effetti, in capo alla ditta aggiudicataria che assume nei confronti del Comune di Borgomanero l'esclusiva veste di affidataria del servizio. Gli operatori impiegati, pertanto, risponderanno del loro operato alla ditta, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

- CAPO 7 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 34 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I singoli interventi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto per il servizio in appalto fornito all'Appaltatore dall'Istituto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. La presenza di particolari esigenze di carattere igienico-sanitarie derivanti dall'attività specifica della Stazione appaltante, può comportare speciali procedure e precauzioni vigenti sia continuativamente che transitoriamente cui l'Appaltatore deve inderogabilmente attenersi e disporre affinché siano rispettate da chiunque abbia accesso al cantiere, senza per questo poter richiedere alcun compenso aggiuntivo. Tali necessità possono anche imporre particolari accorgimenti per l'esecuzione dei lavori e particolari sequenze di realizzazione degli stessi.
6. L'Appaltatore ha facoltà di chiedere prescrizioni scritte riguardo le procedure. Nel caso in cui le prescrizioni richieste non venissero applicate, la Stazione appaltante considererà il mancato rispetto di tali norme grave negligenza, contravvenzione ai patti e grave irregolarità nell'esecuzione degli interventi.
7. L'attività di normale svolgimento delle lezioni scolastiche nelle scuole di proprietà comunale dovrà sempre essere rispettata e non subire interruzioni causate dagli interventi di manutenzione se non preventivamente concordato con il dirigente scolastico.
8. Tessera di riconoscimento.
Come disposto dalla Legge 03/08/2007, n. 123, i lavoratori delle imprese appaltatrici devono indossare una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente:
 - generalità del lavoratore e data di assunzione
 - indicazione del datore di lavoroLa mancata presenza del cartellino potrà comportare, nei casi di reiterata violazione, l'allontanamento del lavoratore dall'istituto e la eventuale segnalazione dell'azienda all'ASL competente per territorio.

ART. 35 – RISPETTO DEL D. LGS. 81/2008

I contenuti del D.Lgs. 81/2008 sono integralmente recepiti nel presente capitolato.

Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso; l'appaltatore ha l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale gli obblighi in materia di sicurezza, secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 36 – ASSOLVIMENTO COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, *le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata*, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto,
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo,
- c) documento unico di regolarità contributiva *di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007*,
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente Decreto Legislativo.

Richiami all'Allegato XVII, punto 1:

- ALL. XVII, punto 3

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto,
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie,
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione,
 - d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente* previsti dal presente Decreto Legislativo,
 - e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al *precedente punto 2*.

- CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 37 – DIVIETO DI SUBAPPALTO O DI CESSIONE

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 36/2023; la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

- CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 38 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio e in particolare:
- a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

- CAPO 10 - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 39 – NORME PER MISURAZIONE E VALUTAZIONE INTERVENTI

2. Si farà in generale riferimento ai criteri di misura direttamente riportati nelle descrizioni dell'elenco prezzi unitari del presente capitolato.

ART. 40 – ELENCO PREZZI UNITARI



1. I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, sarà pagato il servizio appaltato a misura, le somministrazioni degli interventi in economia risultano dall'elenco che fa seguito.
2. Essi comprendono:
 - a. per gli operai, ogni spesa per fornire ai medesimi attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio, ecc., per illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno;
 - b. per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ;
 - c. per i lavori compiuti tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazione d'ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione per impiego, indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi.
3. Gli stessi prezzi si intendono sempre comprensivi di ogni accessorio, dotazione, attrezzatura lavorazione necessaria a dare il lavoro completo, conforme alle normative vigenti, perfettamente collaudabile e pronto all'uso.
4. Tutto quanto sopra vale benché non sia espressamente citato e dettagliato in ogni singola voce di prezzo.

- CAPO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 – CLAUSOLA FINALE

Il presente capitolato speciale d'appalto, unitamente alla Lettera d'invito, ed alla determina di aggiudicazione, costituisce integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. La stipula del contratto per il servizio di cui al presente Capitolato speciale d'appalto si intende effettuata, per mezzo di sottoscrizione del documento contrattuale generato dal Mepa.

Con il presente capitolato speciale d'appalto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e, pertanto, sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti.